

Regione Toscana

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933.

VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE.

Vs. comunicazione prot. 0508824/22 in data 28/12/2022

A seguito della comunicazione in oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. 2845 in data 26.01.2023 di questo Ufficio, contenente riferimenti e indicazioni in materia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA UFFICIO NAZIONALE
MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

Divisione VII – Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Centrale

Il Dirigente

(Ing. Marcello Saralli)



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Divisione VII – Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Centrale

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE
LORO SEDI

Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933.
Verifica di interferenza con attività minerarie.

PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Rif.to nota prot. 13385 del 04 maggio 2022

L'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l'altro, quanto segue:

*Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis]
non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in
merito le autorità interessate.*

*Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti
autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le
competenti autorità.*

Nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere soggette ai disposti dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell'Italia Centrale i territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziene, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo



arcipelago, del Lazio e delle isole Ponziane, delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Il territorio della Sardegna è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

[“https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti/”](https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti/)

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito internet di questa Amministrazione, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

- Caso 1.** Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
- Caso 2.** Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
- Caso 3.** Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in mare.
- Caso 4.** Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.

In assenza di interferenze con titoli minerari (**Caso 1.**), il progettista rilascia una “*dichiarazione di non interferenza*”, che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (**Caso 2.**), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “*dichiarazione di non interferenza*” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (**Caso 1.** e **Caso 2.**), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet di questa Amministrazione, al link sopra indicato.

Negli altri casi (Caso 3. e Caso 4.) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale,



interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedano l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando infine l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ne deriva, tra l'altro, che per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Sardegna, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
della Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Centrale
(*Ing. Marcello Saralli*)